

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta del Responsabile della Direzione 9 – Edilizia Privata;

Visto l'art. 69 dell'O.R.EE.LL. modificato dal D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 267/2000 ed i commi 2 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuto di dovere provvedere in merito e quindi emettere apposito provvedimento con il quale ingiungere ai proprietari dell'immobile in questione, l'esecuzione delle opere necessarie ed urgenti ad eliminare il pericolo, effettuando le opere di messa in sicurezza dell'immobile;

ORDINA

Accanto al suddetto, nato a [redacted], e residente a [redacted], nella qualità di [redacted], e responsabile anche ai fini civili delle unità immobiliari sopra descritte, di provvedere entro il termine di giorni **quindici** dalla notifica della presente Ordinanza, sotto la guida di un tecnico qualificato, ad effettuare una più accurata verifica dell'immobile, in particolare i balconi dissestati, eseguendo le opere ritenute necessarie ed urgenti ad eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità e nelle more, adottare opere provvisoriale di protezione al transito pedonale sottostante.

La ditta proprietaria, qualora volesse procedere all'esecuzione di ulteriori interventi, inerenti all'ordinaria ed alla straordinaria manutenzione dell'immobile di proprietà, dovrà munirsi delle opportune necessarie ulteriori autorizzazioni previste per legge.

E' fatto, altresì obbligo, ad ultimazione dei lavori, produrre apposita relazione a firma del direttore dei Lavori, dalla quale si evinca l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori intimati con la presente ordinanza, nonché copia della ricevuta del formulario rifiuti dei materiali allontanati.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, questa Amministrazione riterrà i soggetti obbligati per legge inadempienti alla presente Ordinanza Sindacale, provvedendo all'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 650 e 677 del Codice Penale.

Inoltre, darà disposizione affinché, ai sensi dell'art. 38 comma 3 della Legge 142/90, si proceda d'ufficio a quanto sopra stabilito, limitatamente alle opere necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, a spese dei proprietari, senza pregiudizio dell'azione penale del reato in cui incorrerà.

Il Comando di Polizia Municipale è tenuto a vigilare sull'ottemperanza del presente atto;
Dalla residenza municipale. 77 AGO. 2015

Il Sindaco

(Dott. Patrizio Cinque)

Patrizio Cinque

